

Civile Sent. Sez. 5 Num. 699 Anno 2015

Presidente: BIELLI STEFANO

Relatore: VALITUTTI ANTONIO

Data pubblicazione: 16/01/2015

SENTENZA

sul ricorso 17768-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

2014

contro

3700

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 225/2009 della COMM.TRIB.REG.

~~di ROMA~~ ^{del LAZIO}, depositata il 14/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 24/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;

udito per il ricorrente l'Avvocato MELONCELLI che ha
chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'accoglimento previa riunione con i ricorsi 17764/10
e 17767/10.

www.commercialistatelematico.com



RITENUTO IN FATTO.

1. In data 20.7.2004, veniva notificata alla [redacted] in liquidazione una cartella esattoriale emessa dall'Ufficio, per l'anno di imposta 1997, con la quale - a seguito di controllo ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - veniva recuperata a tassazione l'IVA non versata, oltre interessi e sanzioni.
2. Avverso l'atto impositivo la società proponeva ricorso alla CTP di Roma, che lo accoglieva.
3. L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado, veniva, altresì, rigettato dalla CTR del Lazio, con sentenza n. 225/1/2009, depositata il 14/5/2009, con la quale il giudice di seconde cure riteneva illegittima la cartella esattoriale, per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 l. 212 del 2000.
4. Per la cassazione della sentenza n. 225/1/2009 ha proposto, quindi, ricorso l'Agenzia delle Entrate affidato a quattro motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO.

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso - che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 18, 32 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., nonché l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.
 - 1.1. Si duole l'Amministrazione del fatto che la CTR abbia erroneamente ritenuto - peraltro con motivazione del tutto incongrua ed inadeguata - che la deduzione dell'illegittimità della cartella esattoriale, per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, fosse già contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, laddove, ad avviso della ricorrente, in tale atto la contribuente aveva eccepito solo la tardività della cartella esattoriale e la sua generica non conformità al cd. modello ministeriale. In tal modo operando, la CTR avrebbe pertanto consentito alla

di introdurre in appello un motivo di illegittimità dell'atto impositivo impugnato diverso da quelli specificamente allegati in prime cure, in violazione degli artt. artt. 112 c.p.c., 18, 32 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.

1.2. I motivi sono infondati.

1.2.1. Dall'esame della stessa impugnata sentenza (p. 2), nonché di quella di primo grado (trascritta nel ricorso, pp. 4-7), si evince, infatti, che la contribuente aveva eccepito già in prime cure la nullità della cartella esattoriale per carenza di motivazione e per omessa indicazione e sottoscrizione della stessa da parte del responsabile del procedimento di riscossione, ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. a) della l. n. 212 del 2000.

1.2.2. Per il che, la parte dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, trascritta nel ricorso dell'Amministrazione (p. 2), è da ritenersi smentita da quanto risulta dall'accertamento in fatto - incensurabile in questa sede - operato dai giudici di merito in ordine a quanto dedotto nel ricorso introduttivo dalla contribuente.

1.3. Le censure in esame non possono, di conseguenza, essere accolte.

2. Con il terzo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione degli artt. 101 e 111 Cost., 15 disp. prel. c.c., 1 e 3 della l. n. 212 del 2000 e 36, co. 4 ter del d.l. n. 248 del 2007, convertito nella l. n. 31 del 2008, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

2.1. Avrebbe errato la CTR nel ritenere che - sebbene l'art. 36, co. 4 ter del d.l. n. 248 del 2007, convertito nella l. n. 31 del 2008, abbia introdotto la sanzione di nullità per omessa indicazione, nella cartella esattoriale, del responsabile del procedimento, solo per le cartelle emesse dopo l'1.6.2008 - fosse, nondimeno, ravvisabile nel caso di specie, nel quale la cartella è stata notificata alla contribuente il 20.7.2004, un vizio comportante l'annullabilità di tale atto.

Siffatta conclusione integrerebbe, invero, oltre che una violazione dell'art. 7 l. 212/2000 - norma che, sebbene contenga l'espressa previsione della necessità che gli atti dell'Amministrazione finanzia-



ria indichino il responsabile del procedimento, non prevede, peraltro, sanzione alcuna in caso di inottemperanza a tale obbligo - e del disposto dell'art. 36 , co. 4 ter succitato - che prevede solo per le cartelle emesse dopo l'1.6.2008 una sanzione di invalidità dell'atto - anche degli artt. 101 e 111 Cost., ovvero dell'obbligo per il giudice di non disapplicare la legge, da cui deriverebbe anche la violazione del principio del giusto processo, atteso che questo, per essere tale, non può, ovviamente, prescindere dall'applicazione della legge.

2.2. Il motivo è fondato.

2.2.1. Ed invero, la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati - come è del tutto pacifico sia avvenuto nel caso di specie (essendo stata la cartella notificata il 20.7.2004) - agli agenti della riscossione in data anteriore all'1.6.2008, pur integrando - sul piano della regolarità formale - una violazione dell'art. 7, co. 2, lett. a) della l. n. 212 del 2000, non è affetta da un vizio tale da determinarne l'invalidità.

Anzitutto deve - per vero - escludersi la più grave forma di invalidità costituita dalla nullità. La norma suindicata, la quale dispone che per qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione - e, quindi, anche per le cartelle esattoriali - si debba "tassativamente" indicare il responsabile del procedimento, non comporta, infatti, nel caso di omissione di tale indicazione, la nullità dell'atto, non potendo - di certo - equipararsi la predetta espressione ad una previsione espressa di nullità.

Tale conclusione è, del resto, chiaramente avvalorata dalla considerazione che l'art. 36, co. 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, convertito nella l. n. 31 del 2008 - norma ritenuta dalla Corte costituzionale, con sent. n. 58/2009, non in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost. - nell'introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento, fissa la decorrenza di tale disciplina dall'1.6.2008, precisando, altresì, con portata interpretativa, che "la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a

ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse" (cfr., in tal senso, Cass. 8613/2011; 15221/2012; 13747/2013).

2.2.2. Ma neppure la cartella che sia priva di detta indicazione può considerarsi affetta dal meno grave vizio determinante l'annullabilità dell'atto – come ritenuto dalla CTR – dal momento che, essendo la succitata disposizione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 priva di sanzione, e non incidendo direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del destinatario, deve ^{– se mai –} trovare applicazione alla fattispecie in esame l'art. 21 octies, co 2, della l. n. 241 del 1990 (legge, peraltro, espressamente ^(limitatamente all'art. 3) richiamata dal co. 1 dell'art. 7 cit.). Tale disposizione, invero, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedurali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso della cartella esattoriale, atteso il disposto del co. 2 dell'art. 25 d.P.R. che ne evidenzia la natura di intimazione ad adempiere l'obbligo tributario risultante dal ruolo, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. Cass.S.U. 11722/2010; Cass. 8613/2011; 4516/2012; 3754/2013).

2.2.3. Alla stregua di tutti i rilievi suesposti, è – pertanto – del tutto evidente l'errore nel quale è incorsa l'impugnata sentenza, avendo la CTR fatto applicazione dell'art. 21 octies l. n. 241 del 1990, che sancisce l'annullabilità degli atti amministrativi per il vizio di violazione di legge (oltre che per eccesso di potere ed incompetenza), senza considerare che, nel caso concreto, la violazione dell'art. 7 co. 2, lett. a) della l. n. 212/00 è priva di ricadute sul diritto di difesa del contribuente, attesa la natura di atto vincolato – in quanto tale rientrante nel disposto del co. 2 del citato art. 21 octies – attribuibile alla cartella di pagamento, secondo il suesposto, costante, insegnamento di questa Corte.

3. Dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso resta assorbito il quarto, con il quale l'Amministrazione finanziaria deduce la violazio-

ne degli artt. 5 l. 241 del 1990 e 7 della l. n. 212 del 2000, per non avere la CTR ritenuto valida la cartella esattoriale, priva dell'indicazione del responsabile del procedimento, sebbene tale responsabile fosse individuabile, ai sensi dell'art. 5 cit., nel Direttore dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.

4. L'accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, e pronunciarsi sulle questioni di merito assorbite dalla pronuncia emessa, attenendosi ai principi di diritto suesposti.

5. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo e dichiara assorbito il quarto; cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 24.11.2014.